




COMUNE DI PIATEDA
Prov. di Sondrio

**REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DEI CRITERI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)**

Approvato con delib. C.C. n. 4 del 28.2.2005



PREMESSA

Che per il rilascio della certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), si rende necessario definire, i criteri e le procedure di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) rese per il rilascio della certificazione medesima.

Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi;

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche, presentate agli sportelli dei comuni nei quali è istituito il servizio di certificazione.

L'accertamento riguarda:

- sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni,
- sia quelle per benefici nella diretta responsabilità degli enti locali (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, etc.).

Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE, rilasciate da enti diversi da quelli indicati al comma 1, attraverso l'incrocio con le banche dati della Pubblica Amministrazione e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 109/98, il quale recita che “ gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate “;
- artt. 43, 71, e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;

ART. 3 – FINALITA'

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti si distinguono:

a) Con riferimento ai destinatari, in:

- Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

b) Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

c) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 6.

All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

ART. 6 – CONTROLLI

Spetta al Responsabile del Servizio interessato espletare funzioni di controllo sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) . .

I controlli saranno effettuati:

- su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a zero;
- controlli a campione, mediante sorteggio, fra tutte le dichiarazioni pervenute all'ufficio competente;
- Il Responsabile potrà inoltre attivare controlli puntuali e mirati , sulle dichiarazioni , qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio.

La percentuale di dichiarazioni ISEE da sottoporre annualmente a controllo da parte del Responsabile del servizio , viene fissata in misura non inferiore al 3%, secondo il metodo a campione per ogni tipo di tipologie d'intervento , (T.U. 445/2000 – Cap V);

Al fine dello svolgimento delle procedure di controllo, l'Ufficio competente annoterà in un apposito registro cronologico tutte le attestazioni ISEE rilasciate e/o ricevute.

ART. 7 – IRREGOLARITÀ O OMISSIONI

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:

- l'evidenza della irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a:

- la sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale agevolata;
- la richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

L'Ufficio competente , nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle DSU, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.

Le attestazioni sottoposte a controllo devono, in ogni caso, essere corredate delle DSU relative e dalla seguente ulteriore documentazione :

1. contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in abitazione in locazione);
2. eventuale certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap (per invalidità superiore al 66%);
3. ultima dichiarazione dei redditi presentata;
4. in caso di proprietà immobiliari, certificati catastali relativi;
5. estratto conto al 31.12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
6. estratto conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.).

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 può essere sostituita da un elenco dettagliato in cui siano riportati i dati utilizzati per la compilazione della DSU e gli estremi identificativi dei documenti originali.

ART. 9 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

L'Ufficio Comunale attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

A tal fine potrà essere stipulata apposita convenzione con il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.L. 109/98 e del Decreto Legge n. 103/91, finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio Comunale trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni, l'Ufficio potrà consultare direttamente, senza onere, gli archivi dell'amministrazione certificante, anche a mezzo fax o per via telematica, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Inoltre l'Ufficio potrà richiedere all'amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.

L'Ufficio Comunale, se lo riterrà opportuno potrà stipulare apposita convenzione da e con la Guardia di Finanza, per sottoporre attività ispettiva di tale organo, le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

ART. 10 – REGISTRO DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, l'Ufficio Comunale predispone un registro progressivo dei controlli effettuati, nel quale sono indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

ART. 11 – FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La relativa denuncia all'autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal funzionario dell'Ufficio Comunale responsabile del procedimento e dal responsabile del servizio competente. In riferimento a quanto disposto dall'art. 331 del c.p.p. (che prevede il personale obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che rileva la violazione), il funzionario responsabile del procedimento è comunque tenuto a seguire l'inoltro della denuncia e, qualora il responsabile del servizio non vi dia corso, a provvedere personalmente.

Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

ART.13 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.